



**DIRITTI POLITICI DEI MIGRANTI.  
RIPENSARE IL CONCETTO DI  
CITTADINANZA**

# I DIRITTI POLITICI SONO DA SEMPRE CORRELATI ALLO *STATUS* DI CITTADINO

MA

Il concetto di cittadinanza necessita oggi di stringenti rivisitazioni alla luce di alcuni fattori (quali la globalizzazione, l'internazionalizzazione del lavoro, la cristallizzazione di alcune libertà, come quella di libera circolazione), che hanno infatti fortemente inciso sul concetto di Stato e di sovranità

# FENOMENO MIGRATORIO: PARTE INTEGRANTE E FENOMENO CONNATURATO ALLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

- Ma il concetto di cittadinanza così come è oggi articolato crea difficoltà:
- l'art. 48 della Costituzione italiana così recita: “*Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età..*”, cosa ne è del diritto di rappresentanza elettorale di una fetta pari all'incirca al 10% della popolazione italiana?



# ACQUISIZIONE CITTADINANZA IN ITALIA

- L. 91/1992 Tale legge si basa sul criterio dello *ius sanguinis* e pertanto si registra una decisa incongruenza tra la realtà sociale e la normatività della legge data dalla stringente regolazione della naturalizzazione, sicchè si verifica l'esclusione di un alto numero di giovani e adulti immigrati che sono integrati nel tessuto sociale italiano.
- Modi di acquisizione (Modalità di acquisto della cittadinanza per residenza (naturalizzazione). Ad oggi, le modalità di acquisto della cittadinanza in Italia sono: per filiazione (*ius sanguinis*); per nascita sul territorio (*ius soli*); durante la minore età; per matrimonio con cittadino/a italiano/a; per beneficio di legge; per meriti speciali.)



# CITTADINANZA COME MEZZO DI DISCRIMINAZIONE

- Così come delineata, la cittadinanza diviene uno dei mezzi di discriminazione che colpiscono l'immigrato: infatti, il lungo e tortuoso percorso per accedervi accentua la diversità tra chi possiede la cittadinanza e gode dei diritti (e doveri) ad essa connessi e chi non la possiede.
- In sostanza, la rigidità del tradizionale nesso esistente tra cittadinanza ed esercizio dei diritti politici “ha contribuito a creare un cortocircuito nel sistema della rappresentanza democratica”.
- Immigrati sono intergrati nel tessuto sociale, contribuiscono al sistema con la loro forza lavoro eppure sono discriminati dal sistema della cittadinanza così come ancora delineato
- Ingiustizia accentuata con l.2001 che ha introdotto voto degli italiani all'estero (accentuando così lo *ius sanguinis* a scapito dello *ius soli*)
- sfasatura tra società civile e circuito politico-decisionale sovra-rappresentazione degli interessi degli appartenenti al *popolo* ed una sotto-rappresentazione di coloro appartenenti alla *popolazione* che contribuiscono fattivamente al progresso dello Stato.
- accentuare la dialettica tra inclusi ed esclusi poiché intacca alcune pietre angolari dell'ordinamento democratico, primi fra tutti i diritti politici e mina alla base l'attuazione del fondamentale principio di eguaglianza.



# DIRITTI FONDAMENTALI E DIRITTI POLITICI: BINOMIO INSCINDIBILE

- Interpretazione restrittiva vs estensiva
- Corte Costituzionale ammette estensione grazie al principio di eguaglianza, ma allo stesso tempo mitiga questa posizione lasciando la regolazione del caso concreto al legislatore



# QUALE RAPPORTO TRA *STATUS CIVITATIS* E *STATUS PERSONAE*..E QUALI DIRITTI?

- Se si estendessero diritti attribuiti secondo lo *status civitatis* a coloro che sono residenti si otterrebbero due categorie: *status personae* e *status residentia*
- Infatti, la distinzione tra diritti del cittadino e della persona è dovuta al diritto positivo e quindi è contingente
- Superabile se alcuni diritti connessi alla cittadinanza venissero ricondotti nella sfera dei diritti umani: allora la libertà di circolazione verrebbe ascritta a diritto umano e si riconoscerebbe in toto il diritto di migrare
- Denazionalizzazione dei diritti umani perché non vi è ragione per cui i diritti del cittadino non possano essere ascritti a tutte le persone, oltre la Nazione



# CITTADINANZA: ORIGINE E FUNZIONE

- Prospettiva giuridica oggi considera cittadini tutti “coloro che sono riconducibili ad una serie di posizioni attive e passive di fronte allo Stato”;
- concetto imperniato su idea di appartenenza allo Stato e di sovranità e nazionalità
- tale concezione di cittadinanza è tributaria al diritto romano che identificava lo *status* di cittadino quale “modo d’essere della persona di fronte all’ordine giuridico” sicchè serve a “delimitare lo spazio della comunità”
- l’inadeguatezza è dimostrata dagli *hard cases*, per esempio, apolidia e nazionalità multipla
- Medioevo-*nation building*:Cittadinanza intesa come protezione dei pubblici poteri (non come partecipazione ai pubblici poteri)



# INADEGUATEZZA CONCEZIONE GIURIDICA ALLORA

## APPROCCIO SOCIOLOGICO:

### CITTADINANZA COME MEMBERSHIP

- Cittadino considerato tale non in considerazione di un legame di appartenenza, ma di partecipazione
- struttura gradualistica della cittadinanza, più o meno rafforzata dalla partecipazione personale dell'individuo
- non vi sarebbe una cesura netta tra cittadini e non, perché ciò che rilevarebbe sarebbe il grado di integrazione, partecipazione e attivismo dello stesso individuo



- “cittadini senza cittadinanza”: si può essere socialmente intergrati pur non essendo tali legalmente, oppure si possono esercitare forme di partecipazione politica pur se provvisti di diritti politici
- visione performativa della cittadinanza che dipenderebbe dal prendere parte ad “atti di cittadinanza”
- Rischio: triplice esclusione (politica, sociale e giuridica) del migrante se non prende parte ad atti di cittadinanza A CAUSA della concezione odierna di cittadinanza che da questa fa dipendere il godimento degli altri diritti



# IL PROFILO POLITICO DELLA CITTADINANZA

- Aristotele nella *Politica* considera vero cittadino colui che partecipa ai poteri del tribunale popolare e alle funzioni di comando
- Ciò che rileva è la partecipazione attiva ai poteri pubblici
- Coloro che partecipano al potere deliberativo, producono norme, hanno il potere di indirizzo, ossia, esercitano quelli che vengono oggi chiamati diritti politici
- Rileva la prospettiva filosofica che guarda alla funzione che svolge il cittadino nella società
- Elemento *de facto* che determina la cittadinanza
- Titolarità di uno *ius activae civitatis*, dimostrato attraverso il proprio contributo alla formazione dell'autodeterminazione collettiva



# RIPRENDERE TALE CONCEZIONE POLITICA PER SUPERARE LE CRITICITÀ DI OGGI

- Guardare alla cittadinanza sulla base di elementi *de facto* permette di:
- NON creare “masse prive di diritti politici”
- NON minare gli “universali procedurali”
- Rendere un ordinamento veramente democratico



# IL PROFILO GIURIDICO DELLA CITTADINANZA

- Cittadinanza correlato alla capacità giuridica
- Con Stato moderno e Bodin, sudditanza al Principe
- Con affermazione Nazione, cittadino sente legame di appartenenza/identificazione; è un tutt'uno con la Nazione
- Con l'affermazione di altre Nazioni, la cittadinanza diviene sempre più strumento che fonda il rapporto tra Stato ed individuo
- '800/'900 cittadinanza come elemento formale che sulla base di criteri identifica il cittadino
- Nel profilo giuridico è molto evidente il concetto di sovranità



# IL PROFILO SOCIOLOGICO DELLA CITTADINANZA

- Cittadinanza nel senso sociologico rimanda all'idea di “società civile”, nella declinazione di *civitas* e di *civilitas*
- Sia rimando alla comunità, sia alla civilizzazione e al progresso
- Marshall: diritto alla cittadinanza (diritti civili, politici e sociali); la cittadinanza è intesa tanto come un istituto giuridico, quanto come uno *status* sociale dal valore integrante



- Studiosi successivi hanno inquadrato la cittadinanza come *membership* alla comunità (Held)
- Partecipazione alla vita della comunità e appartenenza
- È *status* sociale e sinonimo di integrazione sociale



- Terzo *status*: *social membership* (Carens)
  - Si fonda sui legami che esistono fra membri della società: questa evidenza fonda la concessione di taluni diritti ai cittadini e ai residenti stranieri (*general human rights*, *membership-specific human rights* e *discretionary rights*)
  - Criteri oggettivi per superare critiche: residenza e durata
  - Effetto sperato: il superamento delle prerogative attribuite alla cittadinanza, così da incoraggiare i cittadini a considerare gli stranieri legalmente residenti come membri della comunità
  - Cittadinanza politica-strumento di inclusione-gradualistico (grado di partecipazione): no cesura netta tra chi è incluso e chi è escluso
  - Processo di inclusione sociale di stampo bidirezionale (logica della ragionevole tolleranza e del ragionevole adattamento)
- 

- Cittadinanza e diritti politici: stretta connessione con il rispetto di sé (Honneth)
- raggiunto solo se egli è riconosciuto giuridicamente uguale poiché “attraverso l’esperienza del riconoscimento giuridico consegue la possibilità di intendere il proprio agire come una manifestazione, rispettata da tutti gli altri, della propria autonomia...
- I diritti fanno sorgere in lui la consapevolezza di poter rispettare sé stesso perché ha ottenuto il rispetto di tutti gli altri”



# CONCLUSIONI

- Ci si sta muovendo da una concezione statalista ad una societaria
- Ovvero da cittadinanza-identità nazionale a cittadinanza-partecipazione nella comunità di appartenenza
- Politiche di integrazione “promozionali” (garantiscono percorsi di cittadinanza, indipendentemente dalla nazionalità, indirizzati a tutti i soggetti che vivono e contribuiscono alla crescita di un determinato territorio, divenendo così un vero e proprio capitale umano)
- Legge *ius soli* Italia oggi
- Ruolo scuola - educazione alla cittadinanza - *civicsness* e *citizenship*
- Progetto Migramentes

